

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 marzo 2020, n. 038/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) e all'articolo 4, comma 43 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 e 2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), finalizzati alla realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica.

Modifiche e integrazione approvate con:

Decreto Direttore centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile 22/6/2020, n. 2494 (B.U.R. 1/7/2020, n. 27).

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Soggetti beneficiari
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Spese ammissibili a contributo
- Art. 5 Importo del contributo
- Art. 6 Presentazione della domanda di contributo
- Art. 7 Istruttoria delle domande di contributo
- Art. 8 Graduatoria regionale delle domande di contributo
- Art. 9 Trasferimento delle risorse ai comuni
- Art. 10 Concessione del contributo
- Art. 11 Rendicontazione della spesa ed erogazione del contributo
- Art. 12 Cumulo dei contributi
- Art. 13 Controlli
- Art. 14 Revoca del provvedimento di concessione
- Art. 15 Norma transitoria
- Art. 16 Norme di rinvio
- Art. 17 Abrogazione
- Art. 18 Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento individua i requisiti soggettivi dei beneficiari, i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 6 della legge regionale 29 dicembre 2016 n. 25 (Legge di stabilità 2017) e all'articolo 4, comma 43 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 e 2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi:
- a) nella misura massima del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica negli agglomerati interessati dalle procedure di infrazione relative alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane, per non conformità all'articolo 3 della medesima direttiva;
 - b) nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica negli agglomerati non interessati dalle procedure di infrazione relative alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane, per non conformità all'articolo 3 della medesima direttiva.

Art. 2
(Soggetti beneficiari)

1. I beneficiari sono le persone fisiche proprietarie o comproprietarie dell'immobile adibito a civile abitazione oggetto dell'intervento di allacciamento e i condomini privati per le unità condominiali adibite a civile abitazione.

Art. 3
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) rete o condotta bianca: la condotta di una rete fognaria separata adibita alla raccolta e al convogliamento, di norma, delle sole acque meteoriche di dilavamento, dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia;
 - b) rete o condotta nera: la condotta di una rete fognaria separata adibita alla raccolta e al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
 - c) rete o condotta mista: la condotta di una rete fognaria adibita al convogliamento delle acque reflue urbane, comprese le acque meteoriche di dilavamento;
 - d) sistema di allacciamento: collegamento tramite condotta di un'unità immobiliare adibita a civile abitazione, al pozzetto predisposto dal gestore delle reti pubbliche di

fognatura, ovvero, nel caso di più unità immobiliari adibite a civile abitazione che presentino una condotta in condominio, collegamento al pozzetto predisposto dal gestore di detta condotta.

Art. 4

(Spese ammissibili a contributo)

1. Sono ammissibili a contributo le spese per:
 - a) la realizzazione di interventi del sistema di allacciamento alla rete fognaria pubblica;
 - b) le forniture e la posa in opera, compresi scavi, rinterri e ripristini;
 - c) spese di progettazione e di direzione lavori;
 - d) l'IVA.

2. Non sono ammissibili a contributo le spese riferibili a opere fuori terra, quali grondaie, pluviali e colonne di scarico e a qualsiasi altro intervento non attinente alle finalità di cui all'articolo 1.

3. Ai fini dell'ammissibilità a contributo, le spese di cui al comma 1 devono riferirsi a lavori iniziati successivamente alla data di presentazione della domanda e successivamente all'ottenimento del nulla osta all'allacciamento da parte del gestore.

Art. 5

(Importo del contributo)

1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), il contributo è determinato:
 - a) nella misura pari al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, qualora il richiedente presenti una dichiarazione del possesso di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore o uguale a 29.000,00 euro;
 - b) nella misura pari al 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, nel caso in cui la dichiarazione ISEE presentata sia superiore a 29.000,00 euro o in caso di mancata presentazione della dichiarazione ISEE;
 - c) nella misura pari al 65 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, nei casi in cui la domanda di contributo sia stata presentata dall'amministratore del condominio o dal mandatario dei condomini, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c);

2. Nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), il contributo è determinato:
 - a) nella misura pari al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, qualora il richiedente presenti una dichiarazione ISEE inferiore o uguale a 29.000,00 euro;
 - b) nella misura pari al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, nel caso in cui la dichiarazione ISEE presentata sia superiore a 29.000,00 euro o in caso di mancata presentazione della dichiarazione ISEE;
 - c) nella misura pari al 45 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, nei casi in cui la domanda di contributo sia stata presentata dall'amministratore del condominio o dal mandatario dei condomini, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c).

3. In ogni caso, l'importo massimo del contributo determinato ai sensi dei commi 1 e 2 non può essere superiore a 3.500,00 euro ed è concesso per singola domanda di allacciamento.

4. in caso di comproprietà dell'immobile la misura del contributo è riconosciuta in relazione alla somma degli ISEE di tutti i comproprietari.

Art. 6

(Presentazione della domanda di contributo)

1. La domanda di contributo, in regola con le vigenti disposizioni sull'imposta di bollo:
- a) è redatta utilizzando la modulistica approvata con decreto del Direttore centrale competente in materia di ambiente e pubblicata dalla Regione e da ciascun Comune sui propri siti istituzionali, e dovrà contenere:
 - 1) gli estremi anagrafici, il codice fiscale, il luogo di residenza del richiedente, indirizzo PEC
 - 2) gli estremi identificativi dell'immobile oggetto dell'allacciamento;
 - 3) l'elezione del domicilio del richiedente;
 - 4) le coordinate del conto corrente bancario o postale su cui versare il contributo concesso;
 - 5) l'elenco dei comproprietari deleganti o dei mandanti nei casi previsti.
 - b) è presentata al Comune sul cui territorio è localizzato l'immobile oggetto dell'intervento ed è contestualmente trasmessa, per conoscenza, alla Direzione centrale competente in materia di ambiente;
 - c) è inviata tramite posta elettronica certificata (PEC), anche da un indirizzo diverso da quello del richiedente, indicando nell'oggetto della PEC la dicitura "CONTRIBUTO ALLACCIAMENTI FOGNATURA".

2. La domanda è presentata:

- a) dall'unico proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento;
- b) dal comproprietario dell'immobile oggetto dell'intervento, a tal fine delegato dagli altri comproprietari;
- c) dall'amministratore del condominio o dal mandatario dei condomini, a tal fine delegato dai mandanti, nel caso di condominio senza amministratore.

3. L'amministratore del condominio, che l'assemblea condominiale ha autorizzato a realizzare l'intervento di allacciamento o il mandatario dei condomini, nel caso di condominio senza amministratore, presenta la domanda di contributo relativa alle sole spese imputabili alle persone fisiche proprietarie delle unità immobiliari adibite a civile abitazione.

4. La domanda è corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva dell'intervento che comprenda gli schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche tipologiche e tecnologiche dei lavori da

- realizzare, comprensiva del quadro economico della spesa con indicazione separata dell'IVA e del cronoprogramma dei lavori, sottoscritta da un professionista abilitato;
- b) copia della domanda di allacciamento alla fognatura presentata al Gestore del servizio idrico integrato;
 - c) deleghe dei comproprietari o dei mandanti nei casi previsti;
 - d) copia della delibera dell'assemblea che autorizza l'intervento di allacciamento nei casi previsti;
 - e) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante:
 - 1) la sussistenza di ulteriori contributi in relazione all'intervento oggetto della domanda;
 - 2) la situazione ISEE di cui all'articolo 5;
 - 3) la proprietà o comproprietà dell'immobile oggetto dell'allacciamento;
 - 4) che l'IVA costituisce un costo per il beneficiario;
 - 5) l'annullamento della marca da bollo e che la stessa è stata utilizzata esclusivamente per la presentazione della domanda di contributo.
 - f) fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda.

5. Con avviso da pubblicarsi almeno trenta giorni prima sul proprio sito istituzionale, la Regione fissa i termini iniziale e finale di presentazione delle domande di contributo e pubblica l'elenco degli agglomerati di cui all'articolo 1 comma 2, lettera a) sulla base dell'ultimo aggiornamento pervenuto da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.¹

6. La domanda di contributo è presentata con le modalità di cui al comma 1, a partire dalle ore 9.15 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande, sino alle ore 16.30 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle domande.

7. La data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e ora della ricevuta di spedizione del messaggio trasmesso mediante PEC al quale è allegata la domanda di contributo, attestate dai dati di certificazione del messaggio.

Art. 7

(Istruttoria delle domande di contributo)

1. Il Comune svolge l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo e verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza e la regolarità della domanda.

¹ Le domande di contributo vanno presentate dalle ore 9,15 del 14 settembre 2020 e entro il termine perentorio delle ore 16.30 del giorno 30 settembre 2020, come disposto dal Decreto Direttore centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile 22/6/2020, n. 2494 (B.U.R. 1/7/2020, n. 27).

2. Sono dichiarate inammissibili e rigettate dandone comunicazione al richiedente:
- a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati dall'articolo 6, comma 5;
 - b) le domande presentate senza l'utilizzo della modulistica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a);
 - c) le domande presentate con modalità diverse dalla PEC o inviate a un indirizzo diverso da quello indicato dal Comune.

3. Qualora la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Comune ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di venti giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

4. Nel caso in cui le integrazioni non siano pervenute entro il termine fissato, la domanda è rigettata dandone comunicazione al richiedente.

5. Ciascun Comune redige gli elenchi delle domande ammesse a contributo, distinti in relazione alle fattispecie di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, comma 2, indicando per ciascuna il nominativo del richiedente, la data e l'ora di presentazione, i dati identificativi dell'immobile, l'ammontare del contributo e lo trasmette alla struttura regionale competente in materia di ambiente entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

6. Ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), i Comuni possono avvalersi di società o di enti ai fini dello svolgimento dell'istruttoria delle domande di contributo, escluse le comunicazioni di inammissibilità e di rigetto di cui ai commi 2 e 4 e la redazione degli elenchi di cui al comma 5. Le risorse attribuite ai fini della concessione dei contributi non possono essere utilizzati a copertura di oneri e di corrispettivi previsti dalla convenzione stipulata con la società o con l'ente, tali oneri e corrispettivi sono a carico del Comune.

Art. 8

(Graduatoria regionale delle domande di contributo)

1. Entro trenta giorni dalla trasmissione di cui all'articolo 7, comma 5, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base degli elenchi delle domande ammissibili a contributo trasmessi dai Comuni, sono approvate le graduatorie regionali distinte in relazione alle fattispecie di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, comma 2 secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ed è disposto il riparto delle risorse a favore dei Comuni fino alla concorrenza dello stanziamento disponibile.

2. Le graduatorie regionali delle domande sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione, sul sito istituzionale della Regione, nonché all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dei Comuni interessati.

Art. 9
(Trasferimento delle risorse ai Comuni)

1. Entro trenta giorni dalla data della deliberazione di cui all'articolo 8, la Regione trasferisce ai Comuni, dandogliene contestuale comunicazione, le risorse attribuite ai fini della concessione dei contributi.

Art. 10
(Concessione del contributo)

1. Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del trasferimento delle risorse di cui all'articolo 9, i Comuni provvedono alla concessione dei contributi a scorrimento della graduatoria regionale e trasmettono ai beneficiari il provvedimento di concessione.

2. Nei casi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b) e c) il contributo è concesso, rispettivamente, al comproprietario delegato, all'amministratore del condominio autorizzato o al mandatario dei condomini.

3. Nel caso di presentazione della domanda da parte dell'amministratore del condominio o del mandatario dei condomini, il contributo è concesso in relazione alle spese riconosciute ammissibili, imputabili alle persone fisiche proprietarie di unità immobiliari adibite a civile abitazione.

4. I contributi sono concessi nei limiti delle risorse disponibili a valere sul pertinente riparto di cui all'articolo 8, comma 1.

5. Nel provvedimento di concessione del contributo sono indicati il termine e le modalità di presentazione della documentazione per la rendicontazione della spesa e l'erogazione del contributo.

Art. 11
(Rendicontazione della spesa ed erogazione del contributo)

1. Ai fini della rendicontazione della spesa e dell'erogazione del contributo, il beneficiario presenta al Comune, entro il termine e con le modalità indicati ai sensi dell'articolo 10, comma 5, la seguente documentazione:

- a) copie delle fatture corredate dalla copia dei bonifici o equivalente forma di pagamento tracciabile;
- b) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza dei contenuti delle copie delle fatture di cui alla lettera a) agli originali;
- c) documentazione relativa alla spesa totale imputata alle persone fisiche proprietarie delle unità immobiliari adibite a civile abitazione nel caso di immobili in condominio;
- d) attestazione da parte dell'Ente gestore del servizio di fognatura della regolarità dell'allacciamento alla rete fognaria pubblica.

2. Nel caso in cui la rendicontazione della spesa sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone la causa e assegnando un termine massimo di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione, per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

3. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 1, il Comune emette il provvedimento di erogazione del contributo e lo trasmette al beneficiario entro i trenta giorni successivi.

Art. 12 (Cumulo dei contributi)

1. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri incentivi nel limite del 100 per cento della spesa sostenuta, come risultante dalla documentazione di cui all'articolo 11.

Art. 13 (Controlli)

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) il Comune può disporre, in qualsiasi momento, ispezioni e controlli, anche a campione, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario.

Art. 14 (Revoca del provvedimento di concessione)

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato nei seguenti casi:
- a) rinuncia da parte del soggetto beneficiario;
 - b) mancata presentazione nei termini previsti dal provvedimento di concessione del contributo, della documentazione di cui all'articolo 11, comma 1;
 - c) presentazione degli atti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) riferiti a lavori iniziati anteriormente alla data di presentazione della domanda di contributo o anteriormente all'ottenimento del nulla osta all'allacciamento da parte del gestore;
 - d) mancata regolarizzazione o integrazione della documentazione entro il termine assegnato ai sensi dell'articolo 11, comma 2;
 - e) non corrispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive previste dal presente regolamento, accertata all'esito delle attività di cui all'articolo 13, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.

2. La revoca del provvedimento di concessione del contributo comporta la restituzione, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000, delle somme eventualmente erogate.

Art. 15
(Norma transitoria)

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Regione 23 gennaio 2018, n. 013/Pres. (Regolamento di cui all'articolo 4, comma 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di stabilità 2017) concernente la concessione di un contributo pari al cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a sollievo degli oneri a carico dei proprietari di edifici di civile abitazione e ai condomini privati, per la realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica, con priorità per gli interventi da realizzare negli agglomerati interessati dalle procedure di infrazione relative alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane).

Art. 16
(Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000.

2. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 17
(Abrogazione)

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 013/Pres./2018.

Art. 18
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.